

## Informativa per i clienti e Condizioni generali di assicurazione

### Assicurazione collettiva di viaggio Swissquote carta di credito Mastercard Gold

#### Informativa per i clienti secondo la LCA

La seguente Informativa per i clienti fornisce un breve riepilogo dell'identità dell'assicuratore e dei principali contenuti del contratto di assicurazione (art. 3 della legge federale sul contratto di assicurazione, LCA). Per il contenuto e l'estensione dei diritti e obblighi derivanti dal contratto di assicurazione fanno stato esclusivamente le Condizioni generali di assicurazione (CGA).

#### Chi è l'assicuratore?

Assicuratore è la AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Assistance, con sede nella Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

#### Chi è la stipulante?

Stipulante è la Swissquote Bank SA con sede nella Chemin de la Crétaux 33, 1196 Gland, di seguito detta Swissquote.

#### Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi coperti dal relativo contratto di assicurazione, come pure l'estensione e le limitazioni della copertura assicurativa, sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Per orientarsi più facilmente, qui di seguito si può trovare una descrizione sintetica delle diverse componenti assicurative offerte.

#### Spese di annullamento

Assunzione delle spese di annullamento dovute dalla persona assicurata in caso di annullamento del viaggio prenotato a causa di malattia grave, infortunio grave, decesso o di un altro evento indicato come assicurato nelle CGA. In caso di inizio ritardato del viaggio a causa di un evento assicurato, al posto delle prestazioni sopracitate vengono assunte le spese di viaggio supplementari e la quota non utilizzata del soggiorno (come massimo fino a concorrenza delle spese di annullamento).

#### Assistenza medica

Organizzazione e assunzione dei costi per il trasporto all'ospedale più vicino, il rimpatrio con assistenza medica in un ospedale del luogo di domicilio, il viaggio di rientro fuori programma nel luogo di domicilio senza assistenza medica, la custodia dei figli minorenni che partecipano al viaggio o il viaggio per fare visita alla persona ricoverata, in seguito a malattia grave, infortunio grave, complicazioni della gravidanza o peggioramento inatteso di una malattia cronica.

#### Assistenza viaggio

Organizzazione e assunzione dei costi per il viaggio di rientro fuori programma, il viaggio di rientro temporaneo o il proseguimento del viaggio della persona assicurata, a causa di malattia grave, infortunio grave, decesso, complicazioni della gravidanza o peggioramento inatteso di una malattia cronica di una persona partecipante al viaggio, di una persona non partecipante al viaggio vicina alla persona assicurata o del sostituto sul posto di lavoro, oppure a causa di un altro evento indicato come assicurato nelle CGA.

#### Assistenza in caso di decesso

Organizzazione e assunzione dei costi della cremazione al di fuori dello stato di domicilio e dei costi di rimpatrio della bara o dell'urna nell'ultimo luogo di domicilio della persona assicurata. In caso di sepoltura sul posto, al posto delle prestazioni sopracitate vengono assunti i costi per l'alloggio delle persone partecipanti al viaggio.

#### Spese di ricerca e recupero

Assunzione delle spese di ricerca e recupero se durante il viaggio la persona assicurata è considerata dispersa all'estero o deve essere recuperata trovandosi fisicamente in una situazione di emergenza.

#### Spese di cura all'estero

Assunzione delle spese di cura per interventi medici di urgenza per curare malattie o infortuni della persona assicurata durante il viaggio all'estero. Questa assicurazione fornisce le prestazioni come integrazione delle assicurazioni sociali a norma di legge (assicurazione sanitaria, assicurazione infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni complementari. Questa copertura vale solo per le persone fino al compimento dei 81 anni.

#### Bagaglio

Risarcimento per oggetti che la persona assicurata ha portato con sé in viaggio per uso personale e che durante il viaggio sono stati rubati, rapinati, danneggiati o distrutti. Oppure per oggetti che la persona assicurata ha portato con sé in viaggio per uso personale e che durante il viaggio sono stati consegnati ad un'impresa di trasporto e che durante tale trasporto sono andati persi o stati danneggiati.

#### Quali persone sono assicurate?

In seguito al contratto d'assicurazione collettivo concluso con la stipulante e Allianz Assistance, Allianz Assistance concede la copertura assicurativa nell'ambito delle Condizioni generali di assicurazione (di seguito dette CGA) ai titolari con domicilio in Svizzera di una carta di credito Mastercard Gold (di seguito detta carta) valida ed emessa dalla stipulante, se il titolare della carta abbia pagato almeno il 50 % della prestazione prenotata con una di queste carte. Ugualmente assicurati sono le persone conviventi nella medesima economia domestica del titolare della carta come pure i figli minorenni non conviventi.

#### Validità temporale e territoriale della copertura assicurativa

In linea di principio la copertura assicurativa vale in tutto il mondo per l'intera durata dell'assicurazione. Sono fatte salve le limitazioni territoriali indicate nelle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative come pure le sanzioni economiche o commerciali e gli embarghi delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera in contrasto con la copertura assicurativa.

#### Quali sono le esclusioni principali?

L'elenco seguente comprende soltanto le esclusioni principali della copertura assicurativa. Ulteriori esclusioni sono indicate nelle relative disposizioni «Eventi e prestazioni non assicurati» delle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.

#### Tutte le componenti assicurative

- Non sono assicurati gli eventi che si sono già verificati al momento di adesione all'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento di adesione all'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata.
  - Non sono assicurati gli eventi che la persona assicurata ha cagionato nei modi seguenti:
    - abuso di alcolici, droghe o farmaci;
    - suicidio o tentato suicidio;
    - partecipazione a scioperi o disordini;
    - partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli, nonché utilizzo di veicoli su circuiti di gara o di allenamento per altri motivi;
    - partecipazione ad atti temerari, con i quali la persona assicurata si espone consapevolmente a un pericolo come ad esempio immersioni a una profondità superiore a 40 metri, canyoning, bungee jumping, parapendio, arrampicate, alpinismo e tour in montagna a partire da una quota di 5'000 metri, partecipazione a spedizioni ecc.;
    - azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;
    - crimini o delitti perpetrati o tentati.
  - Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.
  - Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: epidemie e pandemie, ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di annullamento, alla cifra II B: Assistenza medica, alla cifra II C: Assistenza viaggio e alla cifra II F: Spese di cura all'estero.
  - Non sono assicurati gli eventi verificatisi in nazioni o regioni in cui le autorità svizzere (il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, l'Organizzazione mondiale della sanità OMS) abbiano sconsigliato di recarsi ancor prima della prenotazione del viaggio o di adesione all'assicurazione.
  - Non sono assicurate le conseguenze di eventi correlati a ordini delle autorità come ad es. chiusure di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena (ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di annullamento e alla cifra II C: Assistenza viaggio) o di polizia, ordinanze ecc.
- #### Spese di annullamento
- Non sussiste in particolare alcuna copertura assicurativa in caso di «difficile processo di guarigione» cioè, tra l'altro, per malattie o conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico che sussistevano già al momento di prenotare il viaggio o di adesione all'assicurazione e la cui guarigione non sia avvenuta entro la data del viaggio.
  - Non sussiste alcuna copertura assicurativa per disdette di viaggi da parte dell'agenzia di viaggi, ordini delle autorità (ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di annullamento) e se l'evento assicurato non è stato immediatamente constatato e attestato da un medico nel momento in cui si è verificato.
  - Non sussiste alcuna copertura assicurativa se l'annullamento è causato, secondo le circostanze, da una reazione psichica a un pericolo per la salute, un atto terroristico, un incidente aereo o una catastrofe naturale o è avvenuto sulla base di timori di disordini, eventi bellici, atti terroristici o a causa di aerofobia (paura di volare in aereo).

#### Assistenza medica

- Non sussiste in particolare alcun diritto a prestazioni se la centrale di emergenza di Allianz Assistance non le ha approvate preventivamente.
- Non sussiste alcuna copertura assicurativa per trattamenti ambulatoriali e stazionari ospedalieri, nonché per le spese di vitto, della perdita di guadagno per interruzione del lavoro e altri danni patrimoniali.
- Non sussiste alcuna copertura assicurativa se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.

#### Assistenza viaggio

- Non sussiste in particolare alcun diritto a prestazioni se la centrale di emergenza di Allianz Assistance non le ha approvate preventivamente.
- Non sussiste alcuna copertura assicurativa se l'agenzia di viaggi responsabile non fornisce le prestazioni previste dal contratto o le fornisce solo in parte.
- Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le spese di vitto, della perdita di guadagno per interruzione del lavoro e altri danni patrimoniali.
- Non sussiste alcuna copertura assicurativa se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.

#### Assistenza in caso di decesso

- Non sussiste in particolare alcun diritto a prestazioni se la centrale di emergenza di Allianz Assistance non le ha approvate preventivamente.

#### Spese di cura all'estero

- Non sussiste in particolare alcun diritto a prestazioni per gli infortuni già verificatisi e le malattie già manifestatesi al momento di adesione all'assicurazione né per le relative conseguenze, complicazioni, peggioramenti o ricadute, nonché nel caso di malattie croniche e recidive, indipendentemente dal fatto che la persona assicurata ne fosse o meno a conoscenza al momento di adesione all'assicurazione.
- Non sussiste alcuna copertura assicurativa per infortuni e malattie che si verificano durante il viaggio intrapreso contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.

#### Bagaglio

- Non sussiste in particolare alcun diritto a prestazioni per i danni riconducibili al mancato rispetto dell'obbligo generale di diligenza da parte della persona assicurata, al fatto di avere lasciato o posato oggetti, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori della sfera di influenza personale diretta della persona assicurata o a spostamento, smarrimento o dimenticanza.

Quali sono gli obblighi dello/della stipulante e delle persone assicurate?

L'elenco seguente comprende soltanto gli obblighi più comuni. Ulteriori obblighi sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.

#### Tutte le componenti assicurative

- In ogni caso la persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto possa contribuire a ridurre e accertare il danno; nel caso dei danni dovuti a malattia o infortunio la persona assicurata deve provvedere a dispensare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti di Allianz Assistance.
- Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz Assistance può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

#### Spese di annullamento

- Quando si verifica l'evento assicurato, la prestazione prenotata presso l'agenzia di viaggi o il locatore/organizzatore del corso deve essere annullata senza indugio, notificando poi il sinistro ad Allianz Assistance per iscritto (per l'indirizzo di contatto cfr. CGA cifra I 12) allegando i necessari documenti (cfr. CGA cifra II A 6).

#### Assistenza medica / Assistenza viaggio / Assistenza in caso di decesso

- Quando si verifica l'evento assicurato deve essere informata senza indugio la centrale di emergenza di Allianz Assistance, ottenendo il consenso ad eventuali misure di assistenza o all'assunzione dei relativi costi. La centrale di emergenza di Allianz Assistance è disponibile 24 ore su 24: telefono +41 58 721 93 93, fax +41 44 283 33 33. Lo stesso vale per il consenso a trattamenti nel reparto privato nell'ambito della copertura Spese di cura all'estero.

#### Spese di ricerca e recupero / Spese di cura all'estero / Bagaglio

- Quando si verifica l'evento assicurato, il sinistro deve essere notificato senza indugio per iscritto ad Allianz Assistance allegando i documenti necessari indicati nelle disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative (per l'indirizzo di contatto cfr. CGA cifra I 12).

#### Bagaglio

- È necessario farsi certificare immediatamente e nei dettagli la causa, le circostanze e l'entità dell'evento (in caso di furto e rapina, da parte del posto di polizia più vicino al luogo del fatto, in caso di danni causati dall'impresa di trasporto, dal terzo responsabile o dalla direzione del viaggio o dell'albergo, in caso di smarrimento o ritardo nella consegna, da parte dell'impresa di trasporto pubblico competente). L'ammontare del danno va comprovato con le ricevute originali.

A quanto ammonta il premio?

Questa assicurazione fa parte del pacchetto di servizi della carta Swissquote; i premi sono sostenuti dalla stipulante.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La copertura assicurativa è valida dal rilascio della carta e termina con la risoluzione del contratto di carta di credito (risoluzione da parte della stipulante o del titolare della carta) o il recesso del contratto collettivo d'assicurazione tra la stipulante e Allianz Assistance, su cui si basa questa assicurazione.

Come avviene il trattamento dei dati da parte di Allianz Assistance?

Per il trattamento di dati personali, che costituiscono una base imprescindibile per l'attività assicurativa, Allianz Assistance si attiene alle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Se necessario, mediante il modulo di notifica del sinistro Allianz Assistance richiede alla persona assicurata il consenso al trattamento dei dati.

I dati personali trattati da Allianz Assistance comprendono i dati rilevanti per la stipulazione del contratto nonché per la sua esecuzione e per la gestione del sinistro. In primo luogo vengono trattati i dati concernenti gli stipulanti o le persone assicurate, come risultano dalla proposta di assicurazione e dalla notifica di sinistro. Nell'interesse di tutti gli stipulanti, a volte avviene anche uno scambio di dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori in Svizzera e all'estero. Inoltre, Allianz Assistance tratta i dati personali anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per i propri scopi di marketing.

Al fine di offrire una copertura assicurativa a condizioni convenienti, i servizi di Allianz Assistance sono in parte forniti da imprese giuridicamente autonome in Svizzera e all'estero. A tale riguardo può trattarsi di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nell'ambito dello scopo del rapporto contrattuale Allianz Assistance ha necessità di trasmettere i dati sia all'interno che all'esterno del Gruppo.

Allianz Assistance custodisce i dati in forma elettronica o fisica, conformemente alle disposizioni di legge.

In base alla LPD, le persone i cui dati vengono trattati da Allianz Assistance possono informarsi su quali siano i loro dati che vengono trattati da Allianz Assistance; hanno inoltre il diritto di chiedere la rettifica dei dati incorretti.

## Panoramica delle prestazioni assicurative

Componenti assicurative (Assicurazioni danni)	Prestazioni assicurative	Somma assicurata massima	
A Spese di annullamento	Assunzione delle spese di annullamento in caso di annullamento del viaggio oppure delle spese di viaggio supplementari in caso di ritardo della partenza.	per evento	10'000.–
B Assistenza medica	Organizzazione e assunzione dei costi per il trasporto all'ospedale più vicino, il rimpatrio in un ospedale del luogo di domicilio, il viaggio di rientro fuori programma nel luogo di domicilio senza assistenza medica, la custodia dei figli minorenni che partecipano al viaggio o il viaggio per fare visita alla persona ricoverata. Per determinate prestazioni l'importo della copertura è limitato.	per evento	illimitata
C Assistenza viaggio	Organizzazione e assunzione dei costi per il viaggio di rientro fuori programma, il viaggio di rientro temporaneo o il proseguimento del viaggio. Per determinate prestazioni l'importo della copertura è limitato.	per evento	illimitata
D Assistenza in caso di decesso	Organizzazione e assunzione dei costi per la cremazione e il rimpatrio della bara o dell'urna oppure assunzione dei costi per l'alloggio delle persone partecipanti al viaggio in caso di sepoltura sul posto.	per evento	illimitata
E Spese di ricerca e recupero	Assunzione delle spese di ricerca e recupero.	per evento	CHF 50'000.–
F Spese di cura all'estero	Assunzione delle spese di cura per interventi medici d'urgenza durante il viaggio che non siano coperte dall'assicurazione sanitaria o assicurazione infortuni. Per determinate prestazioni l'importo della copertura è limitato.	per evento	CHF 250'000.–
G Bagaglio	Risarcimento per oggetti che la persona assicurata ha portato con sé in viaggio per uso personale. In caso di furto si applica una franchigia di CHF 200.– per sinistro. Per determinate prestazioni l'importo della copertura è limitato.	per evento	CHF 2'000.–

## Panoramica delle prestazioni di servizio senza assunzione delle spese

H Componenti di servizio	Prestazioni di servizio
1 Servizio di mediazione e notifica	Intermediazione di ospedali e di medici all'estero e servizio di notifica per familiari e datore di lavoro.
2 Anticipo delle spese ospedaliere	Anticipo delle spese in caso di ricovero ospedaliero al di fuori dello stato di domicilio.
3 Home Care	Intermediazione di numeri telefonici di artigiani in caso di emergenza presso il domicilio.

### Indirizzo di contatto per i reclami

Allianz Assistance  
Gestione reclami  
Richtplatz 1  
Casella postale  
8304 Wallisellen

## Condizioni generali di assicurazione (CGA)

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Assistance, concede le prestazioni concordate e stipulate con Swissquote Bank SA, di seguito detta Swissquote secondo il contratto d'assicurazione collettivo ed elencate nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Si applicano inoltre le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

I	Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative .....	4
II	Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative .....	5
A	Spese di annullamento.....	5
B	Assistenza medica .....	7
C	Assistenza viaggio.....	7
D	Assistenza in caso di decesso .....	8
E	Spese di ricerca e recupero .....	9
F	Spese di cura all'estero .....	9
G	Bagaglio.....	10
III	Disposizioni particolari delle singole componenti di servizio .....	11
H	Prestazioni di servizio senza assunzione delle spese.....	11

### I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

Le Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative valgono soltanto se le Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative o di servizio non prevedono nulla di diverso.

#### 1 Persone assicurate

La copertura assicurativa è valida per il titolare con domicilio in Svizzera di una carta di credito Mastercard Gold valida ed emessa dalla stipulante. Ugualmente assicurati sono le persone conviventi nella medesima economia domestica del titolare della carta come pure i figli minorenni non conviventi.

#### 2 Validità territoriale

Con riserva delle disposizioni di tenore diverso nelle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative o di servizio, l'assicurazione vale in tutto il mondo.

#### 3 Inizio, durata, requisiti ed estensione della copertura assicurativa

3.1 La copertura assicurativa entra in vigore alla data di rilascio della carta o la sua attivazione (se l'attivazione avvenga più tardi) e termina alla scadenza della carta o la risoluzione del contratto di carta di credito (su richiesta dalla stipulante o da parte del titolare della carta) o la risoluzione del contratto d'assicurazione collettivo stipulato tra la stipulante e Allianz Assistance su cui si basa questa assicurazione.

3.2 La protezione assicurativa vale solo per i viaggi privati.

3.3 La copertura assicurativa sussiste solo se la persona assicurata (il titolare della carta) abbia preventivamente pagato almeno il 50% dei costi della prestazione prenotata con la carta.

3.4 Affinché la persona assicurata, nel momento in cui si verifica l'evento assicurato, abbia diritto alla prestazione assicurativa, oltre agli eventuali altri obblighi secondo quanto previsto alla cifra I 5, nonché secondo quanto previsto dalle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative, deve essere in grado di fornire le seguenti prove cumulative al momento del sinistro:

- prova dell'esistenza di un contratto di carta di credito valido tra la persona assicurata e la stipulante (numero di carta di credito);
- prova che almeno il 50% della prestazione prenotata in questione è stato pagato con una carta assicurata;
- su richiesta, prova del carattere privato del viaggio.

3.5 Queste CGA sono messe a disposizione del titolare da parte della stipulante. Firmando la carta e/o utilizzandola, il titolare della carta accetta le CGA e conferma di aver letto il loro contenuto.

#### 4 Eventi e prestazioni non assicurati

4.1 Non sono assicurati gli eventi che si sono già verificati al momento di adesione all'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento di adesione all'assicurazione o dell'utilizzo della prestazione prenotata.

4.2 Non sono assicurati gli eventi che la persona assicurata ha cagionato nei modi seguenti:

- abuso di alcolici, droghe o farmaci;
- suicidio o tentato suicidio;
- partecipazione a scioperi o disordini;

- partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli, nonché utilizzo di veicoli su circuiti di gara o di allenamento per altri motivi;
- partecipazione ad atti temerari, con i quali la persona assicurata si espone consapevolmente a un pericolo come ad esempio immersioni a una profondità superiore a 40 metri, canyoning, bungee jumping, parapendio, arrampicate, alpinismo e tour in montagna a partire da una quota di 5'000 metri, partecipazione a spedizioni ecc.;
- azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;
- crimini o delitti perpetrati o tentati.

4.3 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.

4.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: epidemie e pandemie, ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di annullamento, alla cifra II B: Assistenza medica, alla cifra II C: Assistenza viaggio e alla cifra II F: Spese di cura all'estero.

4.5 Non sono assicurati gli eventi verificatisi in nazioni o regioni in cui le autorità svizzere (il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, l'Organizzazione mondiale della sanità OMS) abbiano sconsigliato di recarsi ancor prima della prenotazione del viaggio o di adesione all'assicurazione.

4.6 Non sono assicurate le conseguenze di eventi correlati a ordini delle autorità come ad es. chiusure di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena (ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A: Spese di annullamento e alla cifra II C: Assistenza viaggio) o di polizia, ordinanze ecc.

4.7 Non sono assicurati i viaggi il cui scopo è un trattamento medico.

4.8 Non sono assicurati gli eventi nei quali il perito (esperto, medico ecc.) è un diretto beneficiario oppure è un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata.

4.9 Non sono assicurati gli eventi correlati a sanzioni economiche, commerciali o finanziarie, nonché a embarghi della Svizzera, i quali siano direttamente applicabili alle parti contrattuali e siano in contrasto con la copertura assicurativa. Questo vale anche per le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie, nonché per gli embarghi decisi dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, a condizione che non vi si oppongano norme giuridiche svizzere.

4.10 Non sono assicurati gli oneri in relazione a un evento assicurato, ad es. i costi per riacquistare le cose assicurate o per fini di polizia.

4.11 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.

#### 5 Obblighi in caso di sinistro

5.1 La persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto ciò che può contribuire a ridurre e accertare il danno.

5.2 La persona assicurata ha l'obbligo di adempiere integralmente tutti i suoi obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione o comportamento (tra cui la comunicazione immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto menzionato alla cifra I 12).

5.3 Se il danno si è verificato in seguito a malattia o infortunio, la persona assicurata deve dispensare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti di Allianz Assistance.

5.4 Se la persona assicurata può fare valere le prestazioni fornite da Allianz Assistance anche nei confronti di terzi, deve tutelare tali diritti e cederli ad Allianz Assistance.

5.5 I moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: [www.allianz-travel.ch/sinistro](http://www.allianz-travel.ch/sinistro)

#### 6 Violazione degli obblighi

Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz Assistance può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

## 7 Definizioni

---

- 7.1 **Persone vicine**  
Sono persone vicine:
- i familiari (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni e fratelli);
  - il/la convivente, come pure i suoi genitori e figli;
  - le persone che assistono i figli minorenni che non partecipano al viaggio oppure i familiari bisognosi di cure;
  - gli amici stretti, con i quali si hanno frequenti contatti.
- 7.2 **Svizzera**  
La validità territoriale Svizzera comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- 7.3 **Europa**  
La validità territoriale Europa comprende tutti gli Stati facenti parte del continente europeo, come pure le isole del Mediterraneo e le Canarie, Madera, nonché gli Stati extra-europei rivieraschi del Mediterraneo. La frontiera orientale a nord della Turchia è costituita dagli Stati Azerbaigian, Armenia e Georgia, nonché dal crinale degli Urali.
- 7.4 **Viaggio**  
Sono considerate come viaggio la permanenza della durata di oltre un giorno fuori dal domicilio abituale o la permanenza di breve durata in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio a norma del diritto civile, con esclusione del tragitto per recarsi al/tornare dal lavoro. La protezione assicurativa vale solo per i viaggi privati. La durata complessiva di un viaggio secondo le presenti CGA è limitata a un massimo di 365 giorni.
- 7.5 **Agenzia di viaggi**  
Per agenzie di viaggi (organizzatori del viaggio, operatori turistici, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) si intendono tutte le imprese che sulla base di un contratto con la persona assicurata forniscono servizi di viaggio con e per la stessa.
- 7.6 **Mezzi di trasporti pubblici**  
Sono considerati mezzi di trasporti pubblici tutti i mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario acquistare un biglietto di viaggio. Taxi, automobili a noleggio e aerei non sono considerati mezzi di trasporti pubblici.
- 7.7 **Malattia grave / infortunio grave**  
Le malattie o gli infortuni sono considerati gravi quando ne deriva un'incapacità lavorativa temporanea o illimitata o un'incapacità imperativa di viaggiare.
- 7.8 **Epidemia**  
Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
- 7.9 **Pandemia**  
Un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
- 7.10 **Quarantena**  
Confinamento obbligatorio (compreso l'isolamento ordinato), destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale la persona assicurata o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto.
- 7.11 **Infortunio**  
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, esercitato sul corpo umano da un fattore esterno straordinario.
- 7.12 **Incidente con un veicolo a motore**  
Per incidente al veicolo a motore si intende un danno al veicolo assicurato causato da un evento improvviso e violento agente dall'esterno, a causa del quale la continuazione del viaggio diventa impossibile o non è più consentita per legge. La definizione comprende in particolare eventi come tamponamento, scontro, ribaltamento, caduta, impantamento, affondamento.
- 7.13 **Guasto o panne**  
Si considera guasto o panne qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato, dovuto ad un difetto elettrico o meccanico, che renda impossibile la continuazione del viaggio o a causa del quale non sia più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a un guasto: difetto degli pneumatici, mancanza di carburante, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso e batteria scarica. La perdita o il danneggiamento della chiave del veicolo o il rifornimento con il carburante sbagliato non sono considerati guasti e non sono assicurati.
- 7.14 **Catastrofe naturale**  
Evento naturale di gravità eccezionale che, immediatamente e nel luogo interessato dall'evento, mette a rischio la vita di numerose persone e procura ingenti danni materiali alle infrastrutture pubbliche.
- 7.15 **Eventi naturali**  
Sono considerati eventi naturali i danni verificatisi a causa di fenomeni naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento ad almeno 75 km/h), grandine, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane. I danni causati da terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati eventi naturali.

## 7.16 Ordine delle autorità

Un ordine delle autorità è un'istruzione di diritto pubblico impartita da un'autorità (Confederazione, cantone o comune) a una persona fisica o giuridica concernente il comportamento da tenere (azione, tolleranza, omissione). Alcuni esempi di ordini delle autorità sono chiusure di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena o di polizia, ordinanze ecc.

## 7.17 Valori pecuniari

Si considerano valori pecuniari: contanti, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come riserve, lingotti o articoli commerciali), monete, medaglie, pietre preziose e perle sciolte.

## 7.18 Dispositivi mobili

Dispositivi elettronici per la trasmissione, mobile e indipendente da reti, di dati, voce e immagini e la navigazione, i quali per dimensioni e peso possono essere trasportati senza notevole sforzo fisico e quindi essere utilizzati in mobilità. Come dispositivi mobili secondo le presenti CGA sono considerati telefoni cellulari, tablet e notebook.

## 8 Assicurazione multipla e diritti nei confronti di terzi

---

8.1 Nel caso di un'assicurazione multipla (facoltativa od obbligatoria), Allianz Assistance fornisce le prestazioni a titolo sussidiario, fatta salva un'eventuale clausola identica dell'altro contratto di assicurazione. In tal caso vengono applicate le disposizioni di legge in materia di doppia assicurazione.

8.2 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (facoltativa od obbligatoria), la copertura è limitata alla parte delle prestazioni di Allianz Assistance che eccede quella dell'altro contratto di assicurazione. Complessivamente i costi vengono risarciti una sola volta.

8.3 Se Allianz Assistance ha fornito prestazioni nonostante l'esistenza di una fattispecie di sussidiarietà, esse valgono come acconto e la persona assicurata o beneficiaria cede in pari misura ad Allianz Assistance i propri diritti nei confronti di terzi (assicurazione facoltativa od obbligatoria).

8.4 Se la persona assicurata o avente diritto è stata risarcita da un terzo responsabile civilmente o dall'assicuratore di quest'ultimo, decade il diritto all'indennizzo previsto dal presente contratto. Se Allianz Assistance è stata citata al posto della parte responsabile, la persona assicurata o avente diritto deve cedere le proprie pretese civili fino a concorrenza dell'indennizzo ottenuto da Allianz Assistance.

## 9 Prescrizione

---

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dal verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione.

## 10 Foro competente e diritto applicabile

---

10.1 Per le azioni legali nei confronti di Allianz Assistance si può adire il tribunale competente per la sede della società o per il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.

10.2 A integrazione delle presenti disposizioni si applica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

## 11 Gerarchia delle norme

---

11.1 Le Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative hanno la priorità rispetto alle Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative.

11.2 In caso di differenze linguistiche tra le CGA in francese, italiano, inglese e tedesco, in caso di dubbio fa fede sempre la versione tedesca.

## 12 Indirizzo di contatto

---

Allianz Assistance  
Richtplatz 1  
Casella postale  
8304 Wallisellen  
info.ch@allianz.com

## II Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative

### A Spese di annullamento

#### 1 Somma assicurata

---

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.



La copertura assicurativa inizia al momento della prenotazione definitiva del viaggio e termina con l'inizio del viaggio assicurato. Per inizio del viaggio si intende la salita sul mezzo di trasporto prenotato e/o, qualora non sia stato riservato alcun mezzo di trasporto, l'arrivo presso l'alloggio prenotato (albergo, appartamento di vacanza ecc.).

## 3 Eventi assicurati

- 3.1 Malattia grave, infortunio grave, decesso, complicazioni della gravidanza
- 3.1.1 Malattia grave (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19), infortunio grave, complicazioni della gravidanza o decesso di una delle seguenti persone, qualora l'evento in questione sia subentrato dopo la prenotazione o l'adesione all'assicurazione:
- della persona assicurata;
  - di un/una compagno/a di viaggio, che ha prenotato il medesimo viaggio e lo annulla;
  - di una persona vicina all'assicurato, che non partecipa al viaggio;
  - del sostituto sul posto di lavoro, se la presenza della persona assicurata è indispensabile.
- Se più persone assicurate hanno prenotato lo stesso viaggio, esso può essere annullato al massimo da sei persone, se una di esse lo annulla a causa di uno degli eventi summenzionati.
- 3.1.2 In caso di malattie psichiche la copertura assicurativa sussiste soltanto se
- uno psichiatra attesta l'incapacità di viaggiare e l'incapacità lavorativa e
  - l'incapacità lavorativa è documentata anche presentando un attestato dell'assenza rilasciato dal datore di lavoro.
- 3.1.3 In caso di malattia cronica, la copertura assicurativa sussiste soltanto se il viaggio deve essere annullato a causa di un inatteso e acuto peggioramento attestato da un certificato medico. Ciò a condizione che si possa dimostrare che, al momento di prenotare il viaggio o di adesione all'assicurazione, lo stato di salute fosse stabile e la persona in grado di viaggiare.
- 3.2 Gravidanza
- In caso di gravidanza della persona assicurata o di una persona che partecipa al viaggio, la copertura assicurativa sussiste soltanto se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio rispettivamente dopo la data di adesione all'assicurazione e la data del viaggio di rientro è posteriore alla 24<sup>a</sup> settimana di gravidanza oppure se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio rispettivamente dopo la data di adesione all'assicurazione e per il luogo di destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che costituisce un rischio per il feto.
- 3.3 Quarantena
- Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in quarantena prima del viaggio per ordine o altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19). È esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
- 3.4 Danni ai beni presso il domicilio
- Se, presso il domicilio abituale, i beni di una persona assicurata subiscono gravi danni in seguito a furto, incendio, acqua o eventi naturali e pertanto la presenza di tale persona a casa risulta indispensabile.
- 3.5 Ritardo o avaria del mezzo di trasporto pubblico per il viaggio di andata
- Se l'inizio del viaggio prenotato risulta impossibile a causa del ritardo o dell'avarìa del mezzo di trasporto pubblico da utilizzare per raggiungere il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio.
- 3.6 Avaria del veicolo durante il viaggio di andata a seguito di guasto o incidente
- Se, durante il viaggio diretto di andata fino al luogo di partenza previsto nel programma di viaggio, il veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di un guasto o di un incidente. I contrattempi dovuti alla chiave o al carburante non sono assicurati.
- 3.7 Sciopero
- Se lo svolgimento del viaggio è reso impossibile da uno sciopero (esclusi gli scioperi dell'agenzia di viaggi o dei suoi fornitori di servizi).
- 3.8 Pericoli nel luogo di destinazione
- Se eventi bellici, atti terroristici o disordini di qualsiasi tipo mettono a rischio la vita della persona assicurata nel luogo di destinazione e se autorità svizzere (Dipartimento federale degli affari esteri) sconsigliano di effettuare il viaggio.
- 3.9 Catastrofe naturale
- Se una catastrofe naturale nel luogo di destinazione mette a repentaglio la vita della persona assicurata.
- 3.10 Disoccupazione/inizio inaspettato di un'attività lavorativa
- Se la persona assicurata negli ultimi 30 giorni prima della partenza inizia inaspettatamente un'attività lavorativa rispettivamente se l'inizio

imprevisto dell'attività lavorativa rientra nel periodo di viaggio o senza colpa propria, la persona assicurata viene licenziata durante gli ultimi 30 giorni prima dell'inizio del viaggio.

- 3.11 Citazione a comparire da parte delle autorità
- Se la persona assicurata riceve inaspettatamente da un tribunale una convocazione come testimone o come giurato. La data dell'udienza deve cadere nel periodo del viaggio.
- 3.12 Furto del passaporto o della carta d'identità
- Se alla persona assicurata viene rubato il passaporto o la carta d'identità immediatamente prima della partenza e quindi non è più possibile iniziare il viaggio. Avvertenza: in diversi aeroporti ci sono uffici per ottenere un passaporto provvisorio.

## 4 Prestazioni assicurate

- 4.1 Spese di annullamento
- Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata annulla il contratto con l'agenzia di viaggi, Allianz Assistance si assume le spese di annullamento dovute come da contratto, sino a concorrenza della somma assicurata convenuta. Le spese fatturate dovute dalla persona assicurata per i cambi di prestazione effettuati prima dell'annullamento vengono assunte solo se il relativo cambio è riconducibile a un evento assicurato secondo la cifra II A 3. Non viene pagato nessun indennizzo per spese, tasse o diminuzioni patrimoniali in relazione alla perdita o scadenza di miglia aeree, vincite di premi o altri diritti di utilizzo (time-sharing ecc.).
- 4.2 Ritardo della partenza
- Se la persona assicurata parte in ritardo a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance si assume, invece delle spese di annullamento e al massimo fino a concorrenza di tali spese:
- le spese di viaggio supplementari causate dal ritardo della partenza;
  - le spese per la parte di soggiorno di cui non si è usufruito, in proporzione al prezzo del viaggio assicurato (senza costi di trasporto); il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato.
- 4.3 Protezione dei biglietti per eventi
- Se a causa di un evento assicurato la persona assicurata non può utilizzare i biglietti per un evento, i relativi costi sono coperti. Non si applica la definizione di viaggio secondo la cifra I 7.4.
- 4.4 Le spese sostenute per tasse amministrative eccessive o ripetute, nonché per premi assicurativi non vengono rimborsate.

## 5 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 4)

- 5.1 Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento di prenotare il viaggio o di adesione all'assicurazione e la guarigione non è avvenuta entro la data del viaggio. Se le conseguenze di un'operazione/intervento medico già programmata/o alla prenotazione del viaggio o di adesione all'assicurazione, ma eseguita/o soltanto successivamente, non risultano risolte entro la data del viaggio.
- 5.2 Se un evento elencato alle cifre II A 3.1 e II A 3.2 non è stato immediatamente accertato da un medico nel momento in cui si è verificato e attestato mediante un certificato medico con diagnosi.
- 5.3 Se l'agenzia di viaggi non è in grado di fornire integralmente le prestazioni contrattuali o può fornirle solo in parte, disdice il viaggio o dovrebbe disdirlo sulla base delle circostanze concrete. Tali circostanze concrete, che comportano la disdetta del viaggio, sono, tra l'altro, le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri di evitare di recarsi nella zona interessata.
- 5.4 Se ordini delle autorità competenti rendono impossibile la regolare esecuzione del viaggio prenotato, ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II A 3.3.
- 5.5 Non sono assicurate le spese di annullamento se l'annullamento è causato, secondo le circostanze, da una reazione psichica a un pericolo per la salute, un atto terroristico, un incidente aereo o una catastrofe naturale o è avvenuto sulla base di timori di disordini, eventi bellici, atti terroristici o a causa di aerofobia (paura di volare in aereo).

## 6 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5)

- 6.1 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato, la persona assicurata o avente diritto è tenuta ad annullare immediatamente la prestazione prenotata presso l'agenzia di viaggi o il locatore/organizzatore del corso.
- 6.2 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 12):
- moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: [www.allianz-travel.ch/sinistro](http://www.allianz-travel.ch/sinistro)
  - fattura delle spese di annullamento;
  - conferma di prenotazione;
  - documenti o certificati ufficiali che attestino il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia ecc.).

## B Assistenza medica

### 1 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

### 2 Eventi assicurati

Malattia grave, infortunio grave, complicazioni della gravidanza o peggioramento inatteso di una malattia cronica  
Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19) o subisce un grave infortunio oppure se si verificano complicazioni della gravidanza o un inaspettato peggioramento di una malattia cronica.

### 3 Prestazioni assicurate

Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Assistance e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi. Per quanto concerne le prestazioni sanitarie, la decisione in merito alla necessità di intervenire, a quali misure adottare e quando spetta esclusivamente ai medici di Allianz Assistance. La centrale di emergenza di Allianz Assistance è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):

Telefono +41 58 721 93 93  
Fax +41 44 283 33 33

Se, durante un viaggio, la persona assicurata deve interrompere, temporaneamente o definitivamente, il viaggio oppure prolungarlo a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance si assume le seguenti spese:

- 3.1 Trasporto fino all'ospedale idoneo più vicino  
Organizzazione e assunzione dei costi del trasporto fino all'ospedale più vicino idoneo al trattamento sulla base di un referto medico.
- 3.2 Rimpatrio con assistenza medica in un ospedale del luogo di domicilio  
Organizzazione e assunzione dei costi di rimpatrio con assistenza medica fino a un ospedale idoneo al trattamento del luogo di domicilio della persona assicurata, se necessario dal punto di vista medico.
- 3.3 Viaggio di rientro fuori programma nel luogo di domicilio senza assistenza medica  
Organizzazione e assunzione dei costi di un viaggio di rientro fuori programma nel luogo di domicilio della persona assicurata, sulla base di un referto medico, senza assistenza da parte di personale medico.
- 3.4 Custodia dei figli minorenni che partecipano al viaggio  
Organizzazione e assunzione dei costi per il viaggio di andata e ritorno di una persona incaricata della custodia (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica) di figli minorenni che, a causa del rimpatrio o di un viaggio di rientro fuori programma nel luogo di domicilio di entrambi i genitori o dell'unico genitore partecipante al viaggio dovrebbero proseguire il viaggio o rientrare da soli.
- 3.5 Viaggio di visita  
Organizzazione e assunzione dei costi di un viaggio di visita (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica, albergo di categoria media) fino a un massimo di CHF 5'000.– per un massimo di due persone vicine per fare visita alla persona assicurata qualora debba essere ricoverata per più di sette giorni oppure si trovi in pericolo di vita.
- 3.6 Quota non utilizzata del viaggio  
Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance rimborsa le spese per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del viaggio assicurato. L'indennizzo è limitato all'ammontare delle spese di annullamento assicurate. Non vengono rimborsati i costi del viaggio di rientro originariamente prenotato nonché per l'alloggio originariamente prenotato e non utilizzato, se Allianz Assistance si assume le spese per un alloggio sostitutivo.
- 3.7 Spese impreviste  
Assunzione delle spese supplementari fino a un totale di CHF 750.– per ogni persona assicurata se, a seguito di un evento assicurato, si rendono necessarie spese impreviste (taxi, alloggio, telefonate ecc.). È prevista un'ulteriore limitazione del risarcimento delle spese telefoniche a un massimo di CHF 200.– nell'ambito di tale limite.
- 3.8 Spese di comunicazione supplementari in caso di rientro ritardato  
Assunzione delle spese di comunicazione supplementari (telefonate/pacchetto dati) sostenute, fino a un massimo di CHF 150.– per ogni evento, se la persona assicurata deve prolungare il viaggio a seguito di un evento assicurato.

## 4 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 4)

- 4.1 Se la centrale di emergenza di Allianz Assistance non ha dato preventivamente il proprio consenso alle prestazioni.
- 4.2 Se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.
- 4.3 Spese per le cure ambulatoriali o stazionari ospedalieri.
- 4.4 Spese per vitto, la perdita di guadagno per interruzione del lavoro e altri danni patrimoniali.

## 5 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5)

- 5.1 Per poter usufruire delle prestazioni di Allianz Assistance, se si verifica un evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Assistance e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi (cfr. cifra II B 3).
- 5.2 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 12):
  - moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: [www.allianz-travel.ch/sinistro](http://www.allianz-travel.ch/sinistro)
  - conferma di prenotazione;
  - documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi);
  - ricevute per spese impreviste/supplementari.

## C Assistenza viaggio

### 1 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

### 2 Eventi assicurati

- 2.1 Malattia grave (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19), infortunio grave, decesso, complicazioni della gravidanza o peggioramento inatteso di una malattia cronica durante il viaggio:
  - di una persona partecipante al viaggio;
  - di una persona vicina all'assicurato, che non partecipa al viaggio;
  - del sostituto sul posto di lavoro, se la presenza della persona assicurata è indispensabile.Se la persona che causa l'interruzione, temporanea o definitiva, del viaggio oppure il suo prolungamento a seguito di un evento assicurato non è né un consanguineo né un parente acquisito della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima sarebbe costretta a proseguire il viaggio da sola (vale in caso di rientro in seguito all'interruzione del viaggio da parte di un compagno di viaggio).
- 2.2 Danni ai beni presso il domicilio  
Se, presso il domicilio abituale, i beni di una persona assicurata subiscono gravi danni in seguito a furto, incendio, acqua o eventi naturali e pertanto la presenza di tale persona a casa risulta indispensabile.
- 2.3 Quarantena  
Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in quarantena durante il viaggio per ordine o altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o il compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19). È esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
- 2.4 Pericoli nel luogo di destinazione  
Se disordini, atti terroristici o catastrofi naturali nel luogo di destinazione rendono impossibile il proseguimento del viaggio o costituiscono un pericolo concreto per la vita e i beni della persona assicurata.
- 2.5 Sciopero  
Se è dimostrabile che la prosecuzione del viaggio è resa impossibile da scioperi in atto nel luogo di destinazione (esclusi gli scioperi dell'agenzia di viaggi o dei suoi fornitori di servizi).
- 2.6 Avaria del mezzo di trasporto pubblico a causa di guasto o incidente  
Se il mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato è indisponibile per guasto o incidente e per questo non è garantita per la persona assicurata la possibilità di proseguire il viaggio secondo il programma. Eventuali deviazioni o ritardi dei mezzi di trasporti pubblici prenotati o utilizzati non sono considerati avaria.

- 2.7 **Conseguenze del furto di documenti**  
Se un furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità, biglietti di viaggio e voucher alberghieri) rende temporaneamente impossibile la prosecuzione del viaggio o il viaggio di rientro in Svizzera della persona assicurata.

### 3 Prestazioni assicurate

---

Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Assistance e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi. La centrale di emergenza di Allianz Assistance è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):

Telefono +41 58 721 93 93  
Fax +41 44 283 33 33

Se, durante un viaggio, la persona assicurata deve interrompere, temporaneamente o definitivamente, il viaggio oppure prolungarlo a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance si assume le seguenti spese:

- 3.1 **Viaggio di rientro fuori programma in caso di interruzione anticipata del viaggio o di rientro ritardato**  
Organizzazione e assunzione delle spese supplementari del viaggio di rientro fuori programma (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica) nel luogo di domicilio della persona assicurata o, se opportuno e ragionevole, le spese di trasporto per il proseguimento del viaggio
- 3.2 **Rientro temporaneo**  
Organizzazione e assunzione dei costi di un viaggio di rientro temporaneo nel luogo di domicilio della persona assicurata a seguito di un evento secondo la cifra II C 2.1 o II C 2.2. Le spese sostenute per la parte del viaggio non utilizzata non vengono rimborsate.
- 3.3 **Spese supplementari in caso di furto di documenti**  
Organizzazione e assunzione delle spese supplementari per il soggiorno (albergo, spese di trasporto sul posto, spese supplementari per il viaggio di rientro) fino a un massimo di CHF 2'000.– per evento in caso di furto di documenti personali che renda temporaneamente impossibile il proseguimento del viaggio o il viaggio di rientro in Svizzera. L'immediata denuncia del furto al posto di polizia competente è requisito indispensabile. Non è previsto alcun risarcimento di ulteriori spese impreviste.
- 3.4 **Quota non utilizzata del viaggio**  
Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance rimborsa le spese per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del viaggio assicurato. L'indennizzo è limitato all'ammontare delle spese di annullamento assicurate. Non vengono rimborsati i costi del viaggio di rientro originariamente prenotato e non utilizzato, se Allianz Assistance si assume le spese per un alloggio sostitutivo.
- 3.5 **Spese impreviste**  
Assunzione delle spese supplementari fino a totale di CHF 750.– per ogni persona assicurata se, a seguito di un evento assicurato, si rendono necessarie spese impreviste (taxi, alloggio, telefonate ecc.). È prevista un'ulteriore limitazione del risarcimento delle spese telefoniche a un massimo di CHF 200.– nell'ambito di tale limite.

### 4 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 4)

---

- 4.1 Se la centrale di emergenza di Allianz Assistance non ha dato preventivamente il proprio consenso alle prestazioni.
- 4.2 Se l'agenzia di viaggi non fornisce le prestazioni contrattuali o le fornisce solo in parte, disdice il viaggio o, sulla base delle circostanze concrete, dovrebbe disdirlo o interromperlo. Tali circostanze concrete, che comportano la disdetta o l'interruzione del viaggio, sono, tra l'altro, le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri di evitare di recarsi nella zona interessata.
- 4.3 Se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.
- 4.4 Se ordini delle autorità competenti rendono impossibile la regolare esecuzione del viaggio prenotato, ad eccezione di quanto espressamente previsto alla cifra II C 2.3.
- 4.5 Spese per vitto, la perdita di guadagno per interruzione del lavoro e altri danni patrimoniali.

### 5 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5)

---

- 5.1 Per poter usufruire delle prestazioni di Allianz Assistance, se si verifica

un evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Assistance e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi (cfr. cifra II C 3).

- 5.2 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 12):

- moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: [www.allianz-travel.ch/sinistro](http://www.allianz-travel.ch/sinistro)
- conferma di prenotazione;
- documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia ecc.);
- ricevute per spese impreviste/supplementari.

## D Assistenza in caso di decesso

### 1 Somma assicurata

---

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

### 2 Evento assicurato

---

Decesso di una persona assicurata durante il viaggio.

### 3 Prestazioni assicurate

---

Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Assistance e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi. La centrale di emergenza di Allianz Assistance è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):

Telefono +41 58 721 93 93  
Fax +41 44 283 33 33

Se una persona assicurata muore durante il viaggio, Allianz Assistance fornisce una delle seguenti prestazioni (cifra II D 3.1 o II D 3.2):

- 3.1 **Rimpatrio in caso di decesso**  
Organizzazione e assunzione dei costi per la cremazione (incl. l'urna) al di fuori dello stato di domicilio oppure dei costi per la bara secondo le norme minime della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (bara o rivestimento di zinco), nonché dei costi per il rimpatrio della bara o dell'urna nell'ultimo luogo di domicilio della persona assicurata. Anche lo smaltimento della bara di zinco è coperto.
- 3.2 **Spese supplementari delle persone partecipanti al viaggio in caso di sepoltura sul posto**  
Assunzione dei costi per l'alloggio delle persone partecipanti al viaggio nel luogo della sepoltura fino a un massimo di CHF 300.– per evento. Non vengono risarciti ulteriori costi.
- 3.3 **Quota non utilizzata del viaggio**  
Se una persona assicurata muore durante il viaggio, Allianz Assistance rimborsa le spese per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del viaggio assicurato. L'indennizzo è limitato all'ammontare delle spese di annullamento assicurate. Non vengono rimborsati i costi del viaggio di rientro originariamente prenotato.

### 4 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 4)

---

Se la centrale di emergenza di Allianz Assistance non ha dato preventivamente il proprio consenso alle prestazioni.

### 5 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5)

---

- 5.1 Per poter usufruire delle prestazioni di Allianz Assistance, se si verifica un evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Assistance e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi (cfr. cifra II D 3).
- 5.2 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 12):
- conferma di prenotazione;
  - annuncio di morte o atto di morte;
  - ricevute per spese supplementari.



## E Spese di ricerca e recupero

### 1 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

### 2 Validità temporale e territoriale

L'assicurazione vale per viaggi in tutto il mondo, fatta eccezione per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein nonché, se diverso da questi ultimi, lo stato in cui la persona assicurata ha il suo domicilio a norma del diritto civile.

### 3 Evento assicurato

Se durante il viaggio la persona assicurata è considerata dispersa all'estero o deve essere recuperata trovandosi fisicamente in una situazione di emergenza. La centrale di emergenza di Allianz Assistance può essere contattata per ottenere assistenza 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):

Telefono +41 58 721 93 93  
Fax +41 44 283 33 33

### 4 Prestazioni assicurate

Assunzione delle spese di ricerca e recupero necessarie.

### 5 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5)

5.1 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto è tenuta a notificare per iscritto ad Allianz Assistance l'evento assicurato risp. il sinistro.

5.2 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 12):

- documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi);
- fattura dell'impresa di soccorso.

## F Spese di cura all'estero

### 1 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

### 2 Persone assicurate

Sono assicurate le persone secondo quanto indicato alla cifra I 1 fino al compimento dei 81 anni.

### 3 Validità temporale e territoriale

3.1 L'assicurazione vale per viaggi in tutto il mondo, fatta eccezione per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein nonché, se diverso da questi ultimi, lo stato in cui la persona assicurata ha il suo domicilio a norma del diritto civile.

3.2 All'estero le spese per cure mediche e ospedaliere vengono pagate fino a 90 giorni oltre il periodo di assicurazione concordato, a condizione che la malattia si sia manifestata o l'infortunio si sia verificato durante il periodo assicurato.

### 4 Eventi assicurati

Malattia grave, infortunio grave

Se, durante un viaggio, la persona assicurata si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19) o subisce un grave infortunio e risulta opportuno un trattamento di urgenza.

### 5 Prestazioni assicurate

5.1 Allianz Assistance fornisce le prestazioni a integrazione delle assicurazioni sociali a norma della legislazione svizzera (assicurazione sanitaria, assicurazione infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni complementari per i ricoveri di urgenza in ospedale e le cure ambulatoriali di

urgenza, quando tali spese non siano coperte integralmente dalle assicurazioni menzionate.

5.2 Assunzione delle spese per le prestazioni mediche elencate qui di seguito, nel paese di soggiorno, sempre che il trattamento d'urgenza sia prescritto da un medico o un dentista debitamente abilitati o da una persona autorizzata a esercitare la professione:

- trattamenti curativi, medicamenti compresi;
- degenza in ospedale;
- trattamento da parte di un chiropratico con abilitazione statale;
- noleggio di mezzi ausiliari sanitari;
- in caso di infortunio primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici ecc.;
- riparazione o sostituzione di mezzi ausiliari sanitari, se danneggiati da un infortunio che richiede cure mediche;
- trasporto nel più vicino ospedale idoneo;
- cure dentarie necessarie in seguito a un infortunio fino a un massimo di CHF 3'000.–.

5.3 Per l'assunzione dei costi di un trattamento d'urgenza in caso di ricovero ospedaliero nel reparto privato è necessario ottenere preventivamente il consenso espresso dai medici della centrale di emergenza di Allianz Assistance. La centrale di emergenza di Allianz Assistance è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):

Telefono +41 58 721 93 93  
Fax +41 44 283 33 33

### 5.4 Limitazione ed esclusione delle prestazioni

5.4.1 In assenza di una copertura di una assicurazione sanitaria e/o assicurazione infortuni svizzera, Allianz Assistance rimborsa il 50% della differenza fra i costi complessivi e documentati della degenza ospedaliera e delle cure ambulatoriali e i costi assunti dalla parte obbligatoria di una assicurazione sanitaria o assicurazione infortuni svizzera (tuttavia al massimo fino a concorrenza della somma assicurata). Le prestazioni vengono fornite soltanto se i costi sono dovuti a malattia o infortunio. In questo caso non vengono fornite prestazioni superiori.

5.4.2 In caso di infortunio o malattia, Allianz Assistance assume le spese delle cure di urgenza nel reparto privato soltanto fino al momento in cui, secondo la valutazione esclusiva dei medici della centrale di emergenza di Allianz Assistance, non sia possibile il rimpatrio o il viaggio di rientro della persona assicurata.

5.4.3 Senza il previo consenso esplicito dei medici della centrale di emergenza di Allianz Assistance non si ha alcun diritto all'assunzione o al rimborso delle spese di cura nel reparto privato.

5.4.4 Il consenso al trattamento nel reparto privato secondo la cifra II F 5.3 viene concesso o rifiutato dai medici della centrale di emergenza di Allianz Assistance a propria discrezione, tenendo conto delle condizioni mediche vigenti nella relativa nazione di soggiorno e dopo aver ponderato la necessità medica e l'adeguatezza delle cure da effettuare. Se la persona assicurata si fa comunque curare nel reparto privato, malgrado non abbia ottenuto il consenso dei medici della centrale di emergenza di Allianz Assistance o questi la abbiano assegnata espressamente al reparto comune, ciò avviene sotto la sua esclusiva responsabilità e a sue spese.

## 6 Garanzia di assunzione dei costi

6.1 Allianz Assistance concede garanzie di assunzione dei costi nell'ambito della presente assicurazione, come pure per integrare le assicurazioni sociali a norma di legge (assicurazione sanitaria, assicurazione infortuni ecc. e assicurazioni analoghe dello stato in cui la persona assicurata ha il suo domicilio principale o la sua assicurazione sanitaria principale) e le eventuali assicurazioni complementari per tutti i ricoveri stazionari in ospedale. Nei confronti dei fornitori di prestazioni (medico ecc.) la persona assicurata resta debitrice di tutte le cure ambulatoriali sul posto.

6.2 La garanzia di assunzione dei costi deve comunque essere richiesta alla centrale di emergenza di Allianz Assistance. La centrale di emergenza di Allianz Assistance è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):

Telefono +41 58 721 93 93  
Fax +41 44 283 33 33

## 7 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 4)

7.1 Infortuni e malattie già verificatisi/manifestatisi al momento di adesione all'assicurazione, nonché le relative conseguenze e complicazioni, i peggioramenti o le ricadute, in particolare anche nel caso di malattie croniche e ricorrenti, indipendentemente dal fatto che la persona assicurata ne fosse o meno a conoscenza al momento di adesione all'assicurazione.

7.2 Infortuni e malattie che si verificano durante il viaggio intrapreso contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.

- 7.3 Accertamenti e trattamenti di malattie dei denti e delle mascelle.
- 7.4 Accertamenti e trattamenti di stati di stanchezza ed esaurimento, come pure di malattie nervose o psichiche.
- 7.5 Accertamenti e trattamenti di malattie cancerose e relativi esami di controllo.
- 7.6 Esami ginecologici, esami di controllo pediatrici o generali (check-up).
- 7.7 Medicamenti profilattici, sonniferi, tranquillanti, vitamine, preparati omeopatici, vaccinazioni, farmacie da viaggio, amfetamine, ormoni e farmaci per abbassare il livello di colesterolo.
- 7.8 Gravidanza, aborto e parto, come pure le relative complicazioni e le conseguenze di misure anticoncezionali o abortive.
- 7.9 Infortuni verificatisi durante la guida di un veicolo a motore, per il quale la persona assicurata non soddisfaceva le condizioni legali per l'abilitazione.
- 7.10 Infortuni durante l'esercizio di un'attività professionale artigianale.
- 7.11 Infortuni durante attività di paracadutismo o il pilotaggio di aerei o altri velivoli.
- 7.12 Massaggi e trattamenti wellness, come pure interventi di chirurgia estetica.
- 7.13 Infortuni durante il servizio militare.
- 7.14 Aliquote percentuali e franchigie delle assicurazioni sociali a norma di legge (assicurazione sanitaria, assicurazione infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni complementari.

## 8 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5)

- 8.1 A richiesta di Allianz Assistance la persona assicurata deve sottoporsi in qualsiasi momento a una visita da parte del medico di fiducia della compagnia.
- 8.2 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto è tenuta a notificare per iscritto ad Allianz Assistance l'evento assicurato risp. il sinistro.
- 8.3 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 12):
  - moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: [www.allianz-travel.ch/sinistro](http://www.allianz-travel.ch/sinistro)
  - conferma di prenotazione;
  - conteggi/decisioni delle assicurazioni sociali a norma della legislazione svizzera (assicurazione sanitaria, assicurazione infortuni) e di eventuali assicurazioni complementari;
  - rapporto medico/certificato medico dettagliato con la diagnosi;
  - fattura/e per le spese mediche e/o ospedaliere nonché per i medicinali (incluse le relative ricette).

## G Bagaglio

### 1 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

### 2 Validità temporale e territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo, escluso il domicilio della persona assicurata.

### 3 Oggetti assicurati

È assicurato il bagaglio della persona assicurata, compresi i souvenir acquistati durante il viaggio, ossia tutti gli oggetti ad uso personale che vengono portati con sé in viaggio o consegnati ad un'impresa di trasporto e che sono di proprietà della persona assicurata.

### 4 Eventi assicurati

Sono assicurati:

- furto;
- rapina (furto con minacce o uso di violenza nei confronti della persona assicurata);
- danneggiamento;
- distruzione;
- smarrimento e danni durante il trasporto da parte di un'impresa di trasporto pubblico;
- consegna in ritardo da parte di un'impresa di trasporto pubblico.

### 5 Prestazioni assicurate

- 5.1 In caso di danno o perdita totale viene rimborsato il valore attuale dell'oggetto assicurato. Il valore attuale è dato dal valore di acquisto originario, calcolando un deprezzamento del 10% nel primo anno dalla

data di acquisto e del 20% per ogni anno successivo, in totale tuttavia del 50% al massimo.

- 5.2 In caso di danno parziale i costi per la riparazione degli oggetti danneggiati sono limitati al massimo al valore attuale.
- 5.3 Nel caso di film e supporti dati, immagini e audio viene risarcito il valore del materiale.
- 5.4 In caso di ritardo nella consegna del bagaglio da parte di un'impresa di trasporto pubblico, l'indennizzo per gli acquisti assolutamente necessari e i costi di noleggio dell'attrezzatura sportiva durante il ritardo sono limitati al massimo a 20% della somma assicurata.
- 5.5 Per i documenti personali e di immatricolazione del veicolo, come pure per le chiavi l'indennizzo è limitato ai costi della loro sostituzione.
- 5.6 Per occhiali e lenti a contatto vengono risarciti come massimo CHF 200.–.
- 5.7 Hardware elettronico, come i dispositivi mobili privati sono assicurati solo in caso di furto e rapina.
- 5.8 Per ogni sinistro dovuto a furto, la persona assicurata deve farsi carico di una franchigia di CHF 200.–.

## 6 Oggetti non assicurati

Oggetti non assicurati sono:

- oggetti di valore, come pellicce, gioielli, pietre preziose, perle e orologi;
- veicoli a motore, imbarcazioni e velivoli, sempre con relativi accessori;
- oggetti di valore che sono coperti da un'assicurazione particolare;
- titoli, documenti, documenti di affari, biglietti di viaggio e buoni, contanti, carte di credito e carte clienti, come pure francobolli;
- oggetti, che di giorno vengono lasciati su un veicolo o di notte (dalle 22.00 alle 6.00) in o su un veicolo, in cui la persona assicurata non pernotta;
- metalli preziosi, pietre preziose e perle sciolte, articoli commerciali, campioni di merce, oggetti con valore artistico o da collezionista e attrezzi professionali;
- apparecchi acustici e relativi accessori, presidi medici e protesici;
- furto, smarrimento e distruzione di valori pecuniari.

## 7 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 4)

### 7.1 Non sono assicurati i danni riconducibili a:

- inosservanza degli usuali doveri di diligenza da parte della persona assicurata;
- spostamento, smarrimento o dimenticanza;
- il fatto di lasciare o posare oggetti, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori della sfera di influenza personale diretta della persona assicurata;
- una custodia inadeguata al valore dell'oggetto (cfr. cifra II G 8);
- influssi termici e meteorologici nonché usura;
- disordini, saccheggi, ordini delle autorità e scioperi nonché danni cagionati direttamente o indirettamente da tali eventi.

### 7.2 In caso di ritardo nella consegna del bagaglio non sono assicurati i costi che insorgono dopo il volo di rientro all'aeroporto o nel luogo di destinazione.

## 8 Obblighi di comportamento durante il viaggio

Quando non vengono portati con sé o non sono utilizzati, gli oggetti di valore come dispositivi mobili privati, attrezzature fotografiche, cinematografiche, video e audio, sempre con i relativi accessori, devono essere custoditi in un locale chiuso a chiave, non accessibile a chiunque e li tenuti in un contenitore separato chiuso a chiave (valigia, armadio, cassaforte). Il tipo di custodia deve comunque essere adeguato al valore dell'oggetto.

## 9 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 5)

- 9.1 La persona assicurata deve provvedere immediatamente a far confermare dettagliatamente causa, circostanze ed entità del sinistro:
  - in caso di furto e rapina, da parte del posto di polizia più vicino al luogo del fatto;
  - in caso di danneggiamento, da parte dell'impresa di trasporto, da un terzo responsabile o dalla direzione del viaggio o dell'albergo;
  - in caso di perdita o ritardo nella consegna da parte dell'impresa di trasporto pubblico competente.
- 9.2 Se la perdita o il danneggiamento durante il trasporto a cura di un'impresa di trasporti pubblici vengono scoperti soltanto dopo la consegna, il fatto deve essere notificato per iscritto entro due giorni lavorativi all'impresa di trasporto competente, che lo deve confermare.
- 9.3 L'ammontare del danno va comprovato con le ricevute originali. Se ciò non fosse possibile, Allianz Assistance può ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

- 9.4 Fino alla liquidazione definitiva del sinistro gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione di Allianz Assistance e a sua richiesta spediti a proprie spese per una perizia.
- 9.5 Per potersi avvalere delle prestazioni di Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto è tenuta a notificare per iscritto ad Allianz Assistance l'evento assicurato risp. il sinistro.
- 9.6 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. cifra I 12):
- moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: [www.allianz-travel.ch/sinistro](http://www.allianz-travel.ch/sinistro)
  - conferma di prenotazione;
  - attestazione del sinistro dell'impresa di trasporto (ad es. Property Irregularity Report [PIR]);
  - rapporto di polizia in caso di furto o rapina;
  - conferma dell'impresa di trasporto in merito alla perdita definitiva del bagaglio e lettera di indennizzo;
  - ricevuta di acquisto, in sua mancanza il certificato di garanzia, in caso di danneggiamento la fattura della riparazione o il preventivo dei costi.

### III Disposizioni particolari delle singole componenti di servizio

#### H Prestazioni di servizio senza assunzione delle spese

##### 1 Servizio di mediazione e notifica

---

- 1.1 Intermediazione di ospedali e recapiti di medici all'estero  
Se necessario Allianz Assistance procura alla persona assicurata un medico corrispondente o un ospedale nella zona del soggiorno. In caso di problemi di comunicazione, Allianz Assistance fornisce un aiuto per la traduzione.
- 1.2 Servizio di notifica per familiari e datore di lavoro  
Qualora Allianz Assistance organizza provvedimenti, se necessario informa i familiari e il datore di lavoro della persona assicurata in merito all'accaduto e alle misure adottate.

##### 2 Anticipo delle spese ospedaliere

---

Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala gravemente o subisce un grave infortunio oppure se si verificano complicazioni della gravidanza o un inaspettato peggioramento, certificato da un medico, di una malattia cronica e per questo la persona assicurata deve essere ricoverata al di fuori dello stato di domicilio, Allianz Assistance, se necessario, anticipa le spese ospedaliere fino a un massimo di CHF 5'000.–. L'importo anticipato va rimborsato ad Allianz Assistance entro 30 giorni dalla dimissione dall'ospedale.

##### 3 Home Care

---

Se durante un viaggio insorgono situazioni di emergenza presso il domicilio permanente in Svizzera della persona assicurata in seguito a incendi, eventi naturali, effrazioni o danni causati dall'acqua nonché rotture di vetri, Allianz Assistance comunica al cliente il numero di telefono di un artigiano competente. L'artigiano, che deve essere contattato direttamente dalla persona assicurata, adotta misure immediate per impedire ulteriori danni. I costi sostenuti per l'eliminazione urgente del danno sono a carico della persona assicurata, che riceve la fattura direttamente dall'artigiano incaricato.

##### 4 Contatti per prestazioni di servizio

---

Per poter usufruire delle prestazioni di servizio indicate alle cifre da III H 1 a III H 3, la persona assicurata può chiamare durante il viaggio i seguenti numeri 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno:

Telefono	+41 58 721 93 93
Fax	+41 44 283 33 33

##### 5 Responsabilità

---

Allianz Assistance non risponde di:

- danni patrimoniali e conseguenti o problemi di salute risultanti dalle informazioni fornite dai rispettivi servizi;
- danni risultanti da mancata reperibilità dei rispettivi fornitori di prestazioni o istituzioni, nonché dei danni e danni conseguenti insorti durante o dopo il loro intervento;
- danni patrimoniali derivanti dalla perdita di carte di credito, bancarie o postali.